La comunicazone deve essere presentata prima **all'Ispettorato Monopoli di Stato**, ai sensi art. 39 L.. 24.11.2003, n. 326 e poi contemporaneamnte al **Comune** ed alla **Prefettura** almeno 30 gg. prima della manifestazione ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430

Al Sig. PREFETTO della Provincia di VENEZIA Ufficio Amm.vo – S.Marco 2661 VENEZIA

Al Sig. SINDACO del Comune di PORTOGRUARO Ufficio Attività Produttive

Oggetto: Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni di sorte locali di cui D.P.R. 26.10.2001, n. 430: lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza (1).

il/la sottoscritto/a:		
Cognome	Nome	
C.Fte	l	
Luogo di nascita: Comune	Prov	Stato
Data di nascita: Cittadir	nanza	
Residenza: Comune	Pr	ov
Via, piazza, ecc.	n	CAP
in qualità di legale rappresentante dell'Ente organ	nizzatore :	
	C	.F
con sede legale nel Comune di:		Prov
via, piazza, ecc		n CAP
	COMUNICA D.P.R. 26.10.2001 N. 430	
che in data effettuerà in Portogruaro:		
presso i locali o l'area in Via		N°
l'estrazione di una:		
☐ LOTTERIA ☐ TOMBOL	A PESCA O BAN	ICO DI BENEFICENZA

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000

n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

DICHIARA

☐ che l'ente organizzatore della citata manifestazione di sorte locale, legalmente rappresentata dal		
sottoscritto, rientra in una delle tipologie di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 in quanto		
che detta manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ente stesso;		
di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel regolamento approvato dal D.P.R. n. 430/2001 relativamente alle manifestazioni di sorte locali e riportate in calce alla presente		
INDICA		
□ nel caso di PESCA o BANCO DI BENEFICIENZA in: n° di biglietti che intende emettere al prezzo di € cad.		
ALLEGA		
la seguente documentazione: □ Copia della comunicazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326; □ Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000) □ per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; □ per le tombole: 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione (da effettuarsi presso la Tesoreria comunale – – esercizio, sottoconto, capitolo) in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.		
firma*		
		

(*) nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'addetto al ricevimento del dipendente addetto allegare fotocopia documenti identità.

AVVERTENZE
LA DOMANDA NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL'ESAME E RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE NON AVRA' SEGUITO e SARA' ARCHIVIATA

ESTRATTO DAL D.P.R. 26/10/2001 n. 430 artt. 13 e 14

Articolo 13 - Ambito applicativo.

- 1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
 - a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
 - b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
 - c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
- 2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
 - a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
 - b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri,

per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e

numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro

12.911,42;

- c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
- 3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Articolo 14 - Adempimenti dei promotori e controlli.

- 1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
- 2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
 - a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - b) per le tombole:
 - 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
- 1. <u>Per le pesche o banchi di beneficenza</u> l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
- 4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
 - a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

- b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
- 5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata

dallo stampatore.

- 7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano
 - lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
- 8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
- 9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
- 10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente o rganizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
- 11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

□ESTRATTO LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N.326

Articolo 39 - Altre disposizioni in materia di entrata

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.

(1) La comunicazione dev'esser presentata, o fatta pervenire, all'Ufficio Regionale competente dei monopoli di Stato, per tutte le manifestazioni di sorte locale. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Ispettorato. il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.

espresso da parte dell'Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.

(2) A norma dell'art.13, c.1, lett.b), del D.P.R.430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, se la manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà nell'ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata.